

DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA, L'EQUITA' E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Relazione tecnica

Titolo I Sviluppo ed equità

...omissis...

Articolo 13 - Anticipazione sperimentale dell'Imposta municipale propria

L'Imposta municipale propria è anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, ed è applicata fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili, e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l'imposta comunale sugli immobili (art. 8, comma 1).

Conseguentemente l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata al 2015.

Il comma 2 dell'art. 8 stabilisce che il presupposto dell'Imposta municipale propria è il possesso di immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La base imponibile dell'Imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal presente articolato normativo.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a. **160** per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, con esclusione di A/10 e C2, C6, C7;
- b. **140** per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4, C5.
- c. **80** per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10;
- d. **60** per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D;
- e. **55** per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1;

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a **120**.

L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell'aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato,

fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

È prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e delle relative pertinenze l'aliquota di base.

Di seguito si riporta una tabella con l'indicazione dei gettiti stimati relativi alle imposte che saranno sostituite dall'Imposta municipale propria:

Imposte sostituite dall'imposta municipale propria sul possesso	Gettito stimato
IRPEF e Addizionali regionale e comunale su redditi fondiari relativi a immobili non locati	1,6
ICI	9,2
Totale	10,8

in miliardi di euro

Il gettito IRPEF e delle relative addizionali è stato stimato attraverso il modello di microsimulazione utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno 2009 (anno d'imposta 2008). Complessivamente il gettito IRPEF e addizionali interessato è pari a circa 1.650 milioni di euro.

Per il gettito ICI è stato assunto il valore riportato dall'ISTAT nei Conti ed aggregati economici delle amministrazioni pubbliche per l'anno 2010, pari a circa 9.200 milioni di euro, di cui 550 per aree edificabili. La base imponibile dell'imposta municipale sul possesso (base imponibile ICI) è stata costruita puntualmente per ciascun soggetto persona fisica o persona non fisica attraverso l'elaborazione delle diverse fonti informative a disposizione dell'Amministrazione Finanziaria:

- la banca dati del Catasto Edilizio Urbano e del catasto terreni;
- l'universo dichiarativo comprendente le dichiarazioni dei redditi e le Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro Dipendente (CUD);
- la banca dati dei versamenti dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Utilizzando le informazioni disponibili nelle suddette banche dati è stata stimata la base imponibile dell'imposta municipale sul possesso "sperimentale" in circa **4.260** miliardi di euro, considerando, prudenzialmente, un abbattimento della base imponibile per alcune esenzioni previste, non stimabili in modo puntuale.

Applicando l'aliquota del 7,6 per mille, tranne per le abitazioni principali e relative pertinenze, alle quali si applica l'aliquota del 4 per mille, si ottiene un gettito complessivo di circa **21,805 miliardi di euro**, di cui circa 18 miliardi di euro riferibili agli immobili diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e circa 3,8 miliardi di euro relativi alle prime case e pertinenze.

Pertanto, l'introduzione dell'imposta municipale sperimentale sul possesso produce i seguenti effetti differenziali in termini di gettito:

IMU sperimentale	21,8
ICI a normativa vigente	-9,2
IRPEF ed addizionali su redditi fondiari relativi a immobili non locati	-1,6
Variazione	+ 11
<i>- di cui riserva allo Stato</i>	<i>+ 9</i>
<i>- di cui maggiori entrate a favore dei comuni</i>	<i>+ 2</i>

in miliardi di euro

Di seguito la distribuzione della variazione di gettito della nuova imposta municipale propria a livello territoriale

Totale variazioni di gettito	Variazione di gettito imposta municipale
TOTALE NAZIONALE	11.005
<i>Comuni delle Regioni a statuto ordinario</i>	<i>9.700</i>
<i>Comuni delle Regioni a statuto speciale</i>	<i>1.305</i>
Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, Valle d'Aosta	535
Sardegna	244
Sicilia	526

in milioni di euro

Comma 13

L'ultimo periodo consolida la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2011, all'importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze. Considerato che la predetta riduzione – parametrata alla stima del maggior gettito ICI derivante ai predetti comuni dall'applicazione delle disposizioni recate dell'articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 46, del citato decreto legge n. 262/2006 – prevista attualmente in bilancio è pari a 179 milioni di euro annui e che le certificazioni di cui al periodo precedente fissano il maggior gettito in questione nella misura complessiva di euro 81,7 milioni annui, si segnala che tale consolidamento determina un onere per il bilancio statale di 97,6 milioni euro annui, a decorrere dall'anno 2011 (minor gettito ici rurale) con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. Si precisa che il trasferimento per l'anno 2012 comprende anche la quota 2011 e pertanto è di importo doppio rispetto alle annualità successive (euro 195,2 milioni), mentre a regime sarà pari a 97,6 milioni.

Comma 17 All'incremento di entrata per i comuni stimato in euro 2.000 milioni annui corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l'effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 2.000 milioni annui.

Comma 20

La disposizione prevede l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all'articolo 49.

...omissis...

Art. 28 - Concorso alla manovra degli Enti territoriali

Comma 1. Determina effetti positivi per 2.085 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede che a decorrere dall'anno d'imposta 2011 l'aliquota di base della addizionale regionale all'IRPEF, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente, passa dallo 0,9 per cento a 1,23 per cento. L'incremento determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario.

Al fine di stimare l'impatto sul gettito, sono state effettuate elaborazioni mediante l'utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle 63 persone fisiche presentate nel 2010. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all'anno 2011.

Comma 2. Determina effetti positivi per 130 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma stabilisce che la nuova aliquota di base dell'addizionale regionale all'IRPEF introdotta dal comma 1 e pari a 1,23 per cento si applica anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il maggior gettito della regione Siciliana, pari a 130 milioni, determina una riduzione del fondo sanitario nazionale per pari importo e quindi un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Comma 3. Determina effetti positivi per 920 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede che, a decorrere dall'anno 2012, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le autonomie speciali e i comuni delle regioni Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, rispettivamente, un contributo di euro 860 milioni annui e di 60 milioni di euro annui.

Il comma prevede, inoltre, che fino alla emanazione delle norme di attuazione di cui all'articolo 27 della legge n.42/2009, al fine di garantire il contributo di 920 milioni, tale importo, al netto del recupero già effettuato a valere sul fondo sanitario della regione Siciliana per 130 milioni, è accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali in misura proporzionale alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007- 2009.

Comma 4. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma sopprime il termine entro il quale attivare le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Comma 5. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

La presente disposizione è rivolta a precisare che le erogazioni a titolo di compartecipazione IVA da parte dello Stato sono ridotte in considerazione del maggior gettito derivante a ciascuna Regione dall'incremento dell'aliquota IRPEF.

Comma 6. Non determina effetti sui saldi di finanza pubblica.

La norma, nel chiarire che le quote del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (finanziamento dei livelli essenziali di assistenza), accantonate in attuazione 64 dell'articolo 77-quater, commi 4 e 5, del decreto-legge 112/2008, rimangono indisponibili, fino al verificarsi delle condizioni che ne

consentono la relative erogazione in favore delle Regioni, dispone che, in mancanza di erogazione, restino accantonate per un periodo non superiore al quinto anno successive a quello di iscrizione in bilancio. Infatti, ai sensi della vigente legislazione (articolo 1, comma 68, della legge 191/2009) una quota del predetto finanziamento viene erogata alle regioni solo in seguito alla verifica positiva di una serie di adempimenti in ambito sanitario, effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Comma 7. Determina effetti positivi per 1.450 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012 Il comma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché, per i comuni della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno. Tale intervento determina, a decorrere dall'anno 2012, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo pari a 1.450 milioni di euro annui.

Comma 8. Determina effetti positivi per 415 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'anno 2012.

Il comma prevede, a decorrere dall'anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario, nonché, per le province della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell'interno. Tale intervento determina, a decorrere dall'anno 2012, un miglioramento sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 415 milioni di euro annui.

I commi 9, 10 e 11. Non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica I commi 9 e 10 sono esclusivamente finalizzati a disciplinare i criteri per il riparto delle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 tra i singoli enti locali. Il comma 11, invece, fa venir meno la clausola di salvaguardia relativa alla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province.

...omissis...